



TRIBUNALE DI ROSSANO

Il Giudice delegato al fallimento Edil A.r.p., , Federica Colucci, all' esito della disamina del fascicolo processuale afferente il suddetto fallimento; letto l'art. 37, L.F., propone al Tribunale Fallimentare di valutare la revoca del curatore, avv. Francesco Pinto, per il seguente ordine di motivi.

Si premette che il fallimento in esame è stato dichiarato con sentenza n. 171/90, emessa in data 4.7.1990.

Nel corso degli anni lo stesso si è caratterizzato per un elevato contenzioso ed un ritardo rilevante nello svolgimento dell' attività necessaria alla ricostruzione dell' attivo fallimentare attraverso il "recupero" di tutti quei beni che la società aveva ceduto a terzi, in danno dei creditori, negli anni immediatamente anteriori al fallimento medesimo.

In tal senso emerge una circostanza decisiva: l' ing. Romio, incaricato di operare la stima del patrimonio della società fallita, immediatamente dopo la pronuncia del fallimento, ha omesso tutta l' attività di verifica dei beni immobili, e mobili registrati ceduti dalla società nel quinquennio anteriore al fallimento.

Quando finalmente è stato posto al perito il relativo quesito, era ormai troppo tardi, essendo decorsi i termini di prescrizione per l' esperimento delle azioni revocatorie (ordinarie e fallimentari) sicchè le azioni intraprese sono state rigettate.

Non è revocabile in dubbio che l' accaduto configura una grave responsabilità in capo al curatore fallimentare, il quale ex art. 33 L.F. deve, entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, indicare la giudice delegato gli atti del fallito già impugnati dai creditori e quelli che lui intende impugnare; se al fine di effettuare questa verifica si avvale dell' opera di tecnici, previa autorizzazione del GD, risponde dell' operato di costoro, che si svolge sotto la sua responsabilità (art. 32, ult. co., L.F.).

Già la negligenza mostrata nella ricostruzione della massa attiva, cagionando un rilevante danno alla massa dei creditori, giustifica, ad avviso di chi scrive, la revoca del curatore.

Inoltre, nell' ultimo periodo, risulta in atti un' altra gravissima negligenza: la sentenza di fallimento, dal 1990 al 2004 non risulta ancora **trascritta né in riferimento alle consistenze immobiliari della società né con riferimento a quelle dei soci.**

Infine, in data 20.1.2005 la curatela è stata citata in giudizio dai sigg. Terzi Antonio e Terzi Luigi, per la omessa richiesta dell' adeguamento ISTAT sul canone di locazione di beni immobili di proprietà dei Terzi (che la curatela a seguito di un lungo contenzioso ha dovuto retrocedere agli stessi). Di fronte a tale citazione il presente Giudice delegato, viene richiesto di autorizzare una costituzione in giudizio della curatela fallimentare, con aggravio di pese per la procedura (e dunque dei creditori fallimentari) laddove la inerzia del curatore è palmare. La curatela non è un organo di beneficenza, ma un ufficio pubblico il cui compito è rinvenire quanti più beni possibili e gestire il patrimonio del fallito nel modo più conveniente per la ricostruzione di un attivo fallimentare che copra tutte le spese della procedura e soddisfi in misura maggiore possibile i creditori insinuati.

E allora resta da chiedersi perchè, di fronte ad un contratto di locazione preesistente, che prevedeva l' aumento annuale del canone secondo le variazioni degli indici Istat, la curatela non abbia mai pensato di chiederlo, perdendo alla massa fallimentare una somma che gli attori quantificano (nel massimo della variazione consentita) in € 44.781,57.

Tutto ciò evidenzia, a parere di chi scrive, gravi negligenze ed imperizie nella gestione del fallimento, che impongono la revoca del curatore. Ciò anche al fine di valutare, con al nomina di un nuovo curatore, l' azione di responsabilità nei confronti dell' avv. Pinto exa rt. 38 L.F. al fine di consentire alla gestione fallimentare il recupero di tutto o parte del valore dell' attivo fallimentare che la gestione della curatela fin qui in essere ha fatto disperdere.

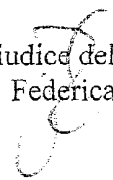
P.Q.M.

Propone la Tribunale Fallimentare la revoca del curatore Francesco Pinto, e la nomina di un nuovo curatore.

Rossano, 2.2.2005



Il Giudice delegato
Federica Còlucci



Fall. EDIL ARP snc
n. 17/90 R.F.

TRIBUNALE DI ROSSANO

Il Presidente

Letto il ricorso ex art. 36 legge fallimentare;

o r d i n a

la comparizione delle parti per il giorno 5/4/2005, ore 9.30.

Nomina relatore dot. Quarcia V.. *Mando per la
notifica al curatore ed al PIT ex art. 38 l.f.*
Rossano, li 8 MAR 2005

IL Cancelliere C1

Antonio Arcovio

IL PRESIDENTE

Dr.ssa. Letizia BENIGNO

E' copia conforme per uso notifica a:

1-avv. Francesco Antonio Pinto da Corigliano, cur. fall. Edil Arp
s.n.c.;

2-Sig. P.M. sede.

Rossano, 8.3.2005

IL CANCELLIERE C1

Antonio Arcovio

